

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
(Ufficio di Staff)

ORDINANZA SINDACALE

N. 49 del 16 Marzo 2021

Oggetto: chiusura nei giorni festivi e domenicali di tutte le attività commerciali, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021.

IL SINDACO

Atteso che è necessario prevenire problematiche connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e per le quali si richiedono misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica collegata all'insorgenza e alla possibile diffusione, nel territorio comunale, di casi di infezione da COVID-19;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021 recante "Ulteriori Misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Caltanissetta, Caltavuturo, Scicli e Palma di Montechiaro - zona rossa - ed applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021 per i Comune di Biancavilla";

Considerato che con l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana di cui sopra è stata istituita la zona rossa nel territorio di Scicli dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021;

Viste le risultanze della riunione del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile del 16 marzo 2021;

Ritenuto urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente;

Vista la competenza del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale, ex art. 50 c. 5, D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 267 /2000;

Visto l'Ordinamento degli EE. LL. in Sicilia;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Viste le altre norme in materia di Sanità pubblica;

Ritenuta la propria competenza;

ORDINA

Ferme le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, al Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021, nei giorni festivi e domenicali sono chiuse tutte le attività commerciali, compresi i mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, dal 16 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021.

Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

DEMANDA

All'ufficio di Staff la pubblicazione della presente ordinanza, oltre che presso l'albo pretorio del Comune, anche sul sito internet dell'Ente al fine di favorirne la diffusione.

La presente ordinanza ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Scicli, con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, e sino al 30 marzo 2021.

Per le violazioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

DISPONE

1. che il presente provvedimento venga trasmesso per l'adozione dei provvedimenti di competenza al Vicesegretario comunale e a tutti i Capiettore Titolari di P.O.;
2. che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, alla Tenenza dei Carabinieri di Scicli, alla Stazione dei Carabinieri di Donnalucata, al Comando di Polizia Municipale di Scicli, alla Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ed alle Organizzazioni di categoria;
3. che il presente provvedimento venga trasmesso a tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima divulgazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2021

IL SINDACO
Prof. Vincenzo Giannone

